



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO
SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

CIRCOLARE APPLICATIVA N.15

San Marino, 03 Ottobre 2018/1718 d.F.R.

Prot. N. 00108590/2018

Trasmessa tramite mail
e Doqui/Acta

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI
ED ENTI ASSIMILATI

Oggetto: Disposizioni esplicative per l'Applicazione del Decreto-Legge 25 settembre 2018 n.123.

1.Premessa e Quadro Normativo

Con il Decreto - Legge 25 settembre 2018 n. 123 si intende muovere un passo verso la necessità di adeguare le normative nazionali in materia di agevolazioni fiscali per l'utilizzo dei beni immateriali alle misure antielusive elaborate dall'OCSE nell'ambito del Progetto BEPS, a cui la Repubblica di San Marino ha aderito nel mese di Luglio 2016. In particolare, con tale Decreto - Legge si adottano le misure previste all'interno dell'Action 5: *2015 Final Report – Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance*, con cui si intende contrastare efficacemente le pratiche fiscali dannose che possono insorgere tramite strategie elusive, evidenziando strumenti di trasparenza e di sostanza, ciò perché, già dal 2010, in Europa si è evidenziata la volontà di raggiungere obiettivi di crescita attraverso investimenti in spesa di ricerca e sviluppo e, quindi, allo stesso tempo si è verificato sia un aumento della mobilità dei beni immateriali di valore significativo da uno Stato all'altro, comportando di fatto la necessità di ripensare le misure fiscali di sostegno alla gestione e sfruttamento dei predetti beni immateriali, sia fenomeni di allocazione delle risorse produttive in Paesi differenti rispetto al luogo di produzione, che hanno generato fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva.

La norma in oggetto ha istituito un regime opzionale di detassazione per i redditi che derivano esclusivamente da beni immateriali quali brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, disegni e modelli giuridicamente protetti e derivanti da attività di ricerca e sviluppo, nonché software protetto da copyright.

In sintesi, la citata norma prevede, per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa di persone fisiche (di cui al Capo V del Titolo II della Legge 16 dicembre 2013, n.166) e di persone giuridiche (di cui

- 1 -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244

Palazzo Mercuri – Contrada del Collegio, 38
47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm – www.industria.sm
T +378 (0549) 88 52 72 F +378 (0549) 88 25 29



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E LAVORO

al Titolo III della Legge 16 dicembre 2013, n.166), inclusi i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, la detassazione dei proventi derivanti dall'impiego dei sopra citati beni immateriali, sul modello di altri Stati europei e in coerenza con standard internazionali condivisi.

Attraverso tale intervento, il legislatore intende agevolare i soggetti che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale nello Stato di San Marino sostenendo i relativi costi e ispirandosi anche ai principi elaborati in ambito OCSE con rimando alla disciplina fiscale prevista per la tassazione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali.

In applicazione a quanto disposto dal Decreto - Legge 25 settembre 2018 n. 123, in materia di Disciplina del Regime per la Detassazione dei Redditi Derivanti dall'Utilizzo di Beni Immateriali, si forniscono quindi, in questa sede, le prime indicazioni utili in relazione alle modalità di applicazione della disposizione in oggetto e quindi di tale disciplina, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi.

2. Profilo soggettivo (art. 3 cfr.)

2.1. Ambito soggettivo (commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 cfr.)

L'ambito soggettivo del regime introdotto è individuato dall'articolo 3, il quale, al primo e al secondo comma, stabilisce che i soggetti titolari di reddito d'impresa [...] possono fruire dell'agevolazione in oggetto, ad esclusione delle società assoggettate alle procedure concorsuali dall'inizio dell'esercizio in cui è stata disposta l'apertura della procedura stessa.

Si ammettono dunque tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato di San Marino, in relazione alle attività produttive di redditi di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

Il terzo comma dell'articolo 3 dispone che l'agevolazione è fruibile, tra gli altri, anche dalle stabili organizzazioni nel territorio della Repubblica Stato di San Marino di soggetti residenti in Paesi terzi con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo:

3. Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Si ricordano, in questo caso, i limiti stabiliti dall'Articolo 9 della Legge 166/2013 secondo cui *le disposizioni [...] si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.*

- 2 -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244

Palazzo Mercuri - Contrada del Collegio, 38
47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm - www.industria.sm
T +378 (0549) 88 52 72 F +378 (0549) 88 25 29



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

Per fruire dell'agevolazione, in osservanza del principio OCSE c.d. *nexus approach*, occorre che tali soggetti:

- abbiano diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali (art. 3, comma 5),
- purché esercitino attività di ricerca e sviluppo (art. 3, comma 4), così come definita dall'articolo 9.

Ciò consente di collegare il godimento dell'opzione all'effettivo svolgimento di un'attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione ed accrescimento del bene stesso, stabilendo, quindi, che sussista un effettivo *nesso* tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.

Secondo il suindicato principio si precisa pertanto che ciò che rileva ai fini dell'agevolazione non è tanto l'ammontare di spese in Ricerca e Sviluppo sostenute direttamente dal contribuente, quanto la proporzione di tali spese (*costi qualificati*) sul costo complessivo del bene immateriale, da considerarsi quale potenziale indicatore dell'attività di Ricerca e Sviluppo effettivamente svolta (*substantial activity*).

Si riportano di seguito i due commi appena citati:

4. *L'opzione per il regime di tassazione agevolata di cui al presente decreto-legge è consentito a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9, anche mediante contratti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo stipulati dall'impresa, dallo Stato di San Marino o da Enti da quest'ultimo controllati, con Università, Enti, imprese private indipendenti di altri Paesi, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto dell'agevolazione fiscale disciplinato dal presente decreto-legge.*

5. *L'opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all'articolo 4 che segue.*

2.2. Esclusioni dall'ambito soggettivo (comma 2 dell'articolo 3 cfr.)

Il secondo comma dell'articolo 3 prevede un'esclusione dal profilo soggettivo, disponendo che "i benefici di cui al presente decreto-legge non si applicano alle società assoggettate alle procedure concorsuali dall'inizio dell'esercizio in cui è stata disposta l'apertura della procedura stessa".

Pertanto non possono accedere al regime:

- imprese assoggettate a procedure non finalizzate alla continuazione dell'attività economica, come le *procedure concorsuali*, a partire dall'esercizio in cui è stata disposta l'apertura della procedura stessa, provvedimento di *liquidazione coatta*, provvedimento di *liquidazione d'ufficio* e, per quanto riguarda i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 165/2005 (LISF), questi non rientrano nel regime solo nel caso siano assoggettati alle procedure previste dal Titolo II della Parte II della Legge 165/2005, in particolare Capo II (*liquidazione coatta amministrativa*) e Capo III (*liquidazione ordinaria*).

- 3 -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244

Palazzo Mercuri – Contrada del Collegio, 38
47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm – www.industria.sm
T +378 (0549) 88 52 72 F +378 (0549) 88 25 29



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E LAVORO

- imprese che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica.

Si sottolinea che le procedure di AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA e di SOSPENSIONE DEGLI ORGANI AMM.VI (che prevedono, al loro termine, la ricostituzione degli organi di amministrazione ordinaria) di cui al Capo I del Titolo II della Parte II della LISF non possono rappresentare casi di esclusione dato che sono già procedure finalizzate alla continuazione dell'attività economica.

In merito all'ultimo punto sopra esposto, si ricorda che l'impresa deve dotarsi di un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile che assicuri la tracciabilità delle spese di Ricerca e Sviluppo con i relativi beni immateriali e i redditi scaturenti dal loro utilizzo. Devono quindi essere implementati adeguati sistemi di *traking and tracing*, in modo da assicurare, rendere oggettivo ed evidenziare la diretta connessione esistente tra le attività di Ricerca e Sviluppo sostenute dal contribuente ed i rispettivi ricavi generati dal bene immateriale, in modo da rispettare il già richiamato principio OCSE *Nexus Approach*.

Difatti, l'articolo 10 del decreto-legge (tracciabilità delle spese e dei redditi) dispone:

1. Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9 del presente decreto-legge e i beni immateriali, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito qualificato derivante dai medesimi, deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile.

2. Se un contribuente è titolare di più beni immateriali ovvero sostiene costi per l'acquisizione o esternalizzazione di attività inerenti allo sviluppo di più beni immateriali, il sistema di rilevazione contabile deve essere idoneo a non consentire manipolazioni nel calcolo delle spese totali al fine di aumentare l'importo del reddito che può beneficiare di questi benefici fiscali. Pertanto, il sistema di rilevazione adottato dovrà essere in grado di individuare il collegamento tra le spese ed il reddito riferibile a ciascun bene immateriale e di fornire adeguata prova di ciò all'amministrazione finanziaria.

A tal proposito il rapporto finale OCSE prevede che le giurisdizioni devono mettere a disposizione dei contribuenti un sistema di *tracking and tracing* in modo che venga rispettato il principio secondo cui i redditi a beneficio di un'imposizione agevolata derivino effettivamente da spese di Ricerca e Sviluppo ammissibili.

La questione di rintracciare (*tracing*) tali spese (qualificate) assume una valenza significativa in quelle situazioni in cui l'impresa dispone di più beni immateriali, poiché è importante stabilire con precisione e rigore quali spese attribuire al bene immateriale per cui in quell'anno si esercita il regime di detassazione opzionato.

Dal momento che i redditi generati da differenti beni immateriali di proprietà di una medesima impresa si manifesteranno secondo tempistiche successive differenti, è importante che l'impresa che abbia optato per il regime opzionale si doti di un sistema che permetta di tracciare tutte le attività di Ricerca e Sviluppo in modo da permettere all'autorità fiscale di accertare il nesso tra i redditi che beneficiano dell'opzione e le spese di Ricerca e Sviluppo sostenute dall'impresa stessa per quel determinato brevetto.

- 4 -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244

Palazzo Mercuri – Contrada del Collegio, 38
47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm – www.industria.sm
T +378 (0549) 88 52 72 F +378 (0549) 88 25 29



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

Il *tracking* impone alle società di dover essere in grado di ricostruire il sopracitato legame in modo da impedire manipolazioni aventi quale scopo quello di aumentare l'agevolazione fiscale concessa dal Decreto Legge 123/2018.

Qualora la dimostrazione del suddetto legame non venisse resa dall'impresa secondo le regole di comune prassi contabile, quest'ultima non potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale sui redditi derivanti da beni immateriali.

Siffatta conseguenza è dovuta al fatto che, senza la possibilità di tracciare nel tempo le uscite aziendali si potrebbe incorrere in situazioni in cui le medesime spese sostenute potrebbero essere fatte valere per più beni immateriali.

A tal proposito è il contribuente ad avere l'onere di fornire all'autorità fiscale tutte le informazioni relative ai vari beni immateriali.

In linea di principio il tracciamento delle spese deve essere messo in atto per ogni singolo bene immateriale. Tuttavia, in quei casi in cui il contribuente dovesse disporre di più beni immateriali, l'OCSE prevede la motivata possibilità di adottare un approccio per prodotto o per famiglie di prodotti.

Per quel che riguarda l'*approccio per prodotto* si faccia riferimento alla parte riguardante il calcolo dell'agevolazione nelle pagine che seguono.

3. Profilo oggettivo (art. 4 cfr.)

Il combinato disposto dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 5, comma 2, dispone che l'agevolazione di cui al presente decreto-legge riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo dei seguenti beni immateriali:

o *brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali;*

o *disegni e modelli, giuridicamente protetti e derivanti da attività di ricerca e sviluppo;*

o *software protetto da copyright*

o *[...] le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nel mantenimento ovvero nello sviluppo di altri beni immateriali. Si applicano le disposizioni relative all'accordo con l'Ufficio Tributario, cioè relative all'interpello preventivo, così come disciplinato dal comma 3 dell'articolo 123, comma 3 della Legge n. 166/2013, richiamato dall'art. 7, comma 1.*

In relazione ai titoli di proprietà industriale indicati, essendo il *nomen iuris* del procedimento amministrativo di rilascio del titolo di proprietà industriale variabile in funzione delle diverse definizioni contenute nel diritto industriale dei Paesi concedenti la privativa, occorre fare



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E LAVORO

riferimento alla tipologia sostanziale di privativa che, esemplificativamente, è stata indicata con riferimento all'ordinamento sammarinese (Testo Unico in tema di Proprietà Industriale, Legge 25 maggio 2005 n. 79 e successive modifiche).

Per la definizione delle tipologie di beni immateriali e dei requisiti necessari per la loro esistenza e protezione giuridica si fa riferimento alle norme sammarinesi ed internazionali, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

I beni immateriali oggetto di agevolazione non sono solo quelli tutelati in territorio sammarinese (secondo il diritto di San Marino), ma anche quelli esistenti e tutelati in un qualsiasi Paese estero, in base alle norme in esso applicabili (norme estere e comunitarie, trattati e convenzioni in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione), a condizione, si ricorda, che il contribuente svolga su di essi attività di Ricerca e Sviluppo, prevalentemente in territorio sammarinese, secondo il principio del nexus approach.

Inoltre, al secondo comma dello stesso articolo, si ricorda che *rientrano nell'ambito applicativo dell'opzione le seguenti modalità di utilizzo:*

- o *la concessione in uso (uso indiretto) del diritto all'utilizzo dei beni immateriali;*
- o *l'uso diretto dei beni immateriali, per tale intendendosi l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.*

Pertanto è bene ricordare che la disposizione prevede una distinzione tra beni sviluppati internamente (*utilizzo diretto dei beni immateriali*) e beni acquisiti da altri soggetti, anche in licenza (*uso indiretto dei beni immateriali*).

Il comma comma 5 dell'articolo 4 permette l'accesso al beneficio anche alle *somme ottenute come risarcimento e/o come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e/o per violazione dei diritti sugli stessi beni.*

3.1. Brevetti industriali e relativa documentazione probatoria

Per brevetti industriali devono intendersi i seguenti:

- a) i brevetti per invenzione;
- b) i brevetti per modello di utilità;
- c) i brevetti per nuove varietà vegetali;
- d) le topografie di prodotti a semiconduttori;
- e) il certificato complementare per prodotti medicinali;
- f) il certificato complementare per prodotti fitosanitari.

I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali, comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244

Palazzo Mercuri – Contrada del Collegio, 38
47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm – www.industria.sm
T +378 (0549) 88 52 72 F +378 (0549) 88 25 29

AA
Sull



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

**SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

Esemplificativamente, oltre agli Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati a cui si rinvia, i riferimenti che potrebbero ricorrere con maggiore frequenza sono:

- l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino (www.usbm.sm), specialmente per i brevetti per invenzione);

- l'Ufficio italiano Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM: www.uibm.gov.it), specialmente per i brevetti per invenzione e per i brevetti per nuove varietà vegetali e per i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori, i certificati complementari per prodotti medicinali ed i certificati complementari per prodotti fitosanitari;

- l'Ufficio Europeo dei Brevetti (www.epo.org), specialmente per i brevetti per invenzione, Per brevetti "in corso di concessione", si intendono le domande per il rilascio dei predetti titoli depositate presso gli Uffici competenti. Di seguito si elencano le prove da fornire in relazione alla casistica:

- la prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall'Ufficio competente;

- nel caso di prova di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale, la prova è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall'Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

3.2. Disegni e modelli, giuridicamente protetti e relativa documentazione probatoria

Per disegni e modelli, giuridicamente protetti, devono intendersi i seguenti:

a) le domande di registrazione di disegni e modelli;

b) i disegni e modelli registrati;

c) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1991 n. 8).

I competenti uffici per la proprietà industriale variamente denominati sono i riferimenti presso cui depositare le domande di registrazione ed il rilascio dei titoli di proprietà industriale. Esemplificativamente, oltre agli Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati a cui si rinvia, i riferimenti che potrebbero ricorrere con maggiore frequenza sono:

- l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino (www.usbm.sm);

- l'Ufficio italiano Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM: www.uibm.gov.it);

- l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO: euipo.europa.eu - sezione "home").

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244

Palazzo Mercuri – Contrada del Collegio, 38
47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm – www.industria.sm
T +378 (0549) 88 52 72 F +378 (0549) 88 25 29



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E LAVORO

Di seguito si elencano le prove da fornire in relazione alla casistica:

- nei casi a) e b) la prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall'Ufficio competente e la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall'Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti;

- negli altri casi, la prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, da trasmettere all'Ufficio Tributario, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto), e la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela sopra descritti in relazione alla legge 25 maggio 2005 n. 79 ed alla legge sul diritto d'autore (legge n. 8 25 gennaio 1991) e indichi inoltre:

o per il disegno industriale protetto dal diritto d'autore, il nome dell'autore e, se questi non è vivente, la data della morte.

3.3. Software protetto da copyright e relativa documentazione probatoria

Per il *software protetto da copyright* è necessario che il contribuente produca apposite dichiarazioni sostitutive, dalle quali risultino in maniera dettagliata tutti gli elementi al ricorrere dei quali può ritenersi integrato il presupposto oggettivo del regime di detassazione previsto dal decreto – legge in oggetto.

3.4. Plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito nel mantenimento ovvero nello sviluppo di altri beni immateriali.

Come precisato dall'articolo 9 del decreto, le attività di ricerca e sviluppo in cui deve essere reinvestito almeno il 90 per cento del corrispettivo riguardano le attività finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni immateriali, inoltre, le seguenti attività, svolte nel territorio sammarinese, possono essere svolte:

- a) direttamente dal soggetto beneficiario dell'agevolazione;
- b) mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati;
- c) mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start up innovative, che non appartengono al gruppo societario del soggetto beneficiario dell'agevolazione;



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

**SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

d) mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start up innovative, che appartengono al gruppo societario del soggetto beneficiario dell'agevolazione, le quali si siano limitate a fare svolgere le attività di ricerca e sviluppo dai soggetti indicati alle lettere sub b) e c.

Al riguardo, l'espressione "altri beni immateriali" utilizzata dal legislatore induce a ritenere che il reinvestimento in attività di ricerca e sviluppo deve avere ad oggetto beni immateriali *diversi* da quelli già posseduti dal soggetto beneficiario al momento del realizzo della plusvalenza.

Tale reinvestimento deve essere effettuato prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.

Se l'obbligo di reinvestimento non viene rispettato, il reddito del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la cessione deve essere aumentato di un importo pari alla plusvalenza esclusa da tassazione.

3.5.Casi di esclusione dall'ambito oggettivo (art.5 cfr.)

Si intendono escluse dal campo di applicazione della norma le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, i format radiotelevisivi, le opere fotografiche, opere dell'arte fotografica, le opere dell'arte cinematografica, le opere della scultura, le opere e le composizioni musicali, i disegni e le opere di architettura, i progetti di lavoro in ingegneria. Si escludono inoltre le liste di nominativi, quali ad esempio le liste di fornitori e clienti, che contengono informazioni aggregate ed utilizzabili dalle imprese in chiave di *direct marketing*.

3.6.Casi di perdita retroattiva (ex tunc) del beneficio (art.4, comma 6 cfr.)

Rispetto ai beni immateriali che sono in corso di registrazione, viene garantito un processo di revoca, con effetto retroattivo, del beneficio ottenuto (*reversal process*), ciò nel caso in cui il bene immateriale non dovesse ottenere la protezione giuridica richiesta. In siffatta circostanza, dunque, l'impresa perderà retroattivamente il beneficio ottenuto con l'opzione, così come previsto dallo stesso ultimo comma del decreto legge in oggetto:

6. In conseguenza del venir meno del requisito della protezione giuridica o, nel caso in cui un brevetto industriale in corso di concessione di cui al primo punto del comma 1 del presente articolo non ottenga tale concessione, il contribuente decade dall'agevolazione di cui all'articolo 5. A seguito di decadenza, l'Ufficio Tributario provvede all'accertamento e riscossione della maggiore imposta e degli interessi e delle sanzioni previste dalla Legge n. 166/2013.

L'Ufficio Brevetti e Marchi fornisce parere tecnico all'Ufficio Tributario al fine di eseguire un controllo di ricevibilità sulle istanze, volto ad accertare la presenza degli elementi informativi ed identificativi essenziali.



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E LAVORO

L'eventuale rigetto, che dovrà essere comunicato dall'Ufficio Tributario entro 30 giorni dal ricevimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, avrà la forma di un provvedimento motivato, salva la possibilità di sanare gli elementi mancanti tramite ulteriore attività istruttoria.

Nel caso in cui sia verificata la non sussistenza del requisito di protezione giuridica, così come previsto dal comma 6 del sopracitato articolo 4, l'impresa decade dal beneficio e l'Ufficio Industria Artigianato e Commercio procede nel disporre un provvedimento di decadenza, la quale, entro 15 giorni, deve essere comunicata sia al soggetto che ha esercitato l'opzione sia all'Ufficio Tributario.

In seguito l'Ufficio Tributario provvederà all'accertamento della maggior imposta e degli interessi e delle sanzioni previste, secondo la normativa vigente.

4.Modalità ed effetti derivanti dall'esercizio dell'Opzione

I benefici previsti dalla norma in oggetto decorrono dal periodo di imposta nel quale è stata presentata apposita Istanza (di natura facoltativa e quindi su opzione) ai sensi dell'art. 6 (Modalità di Accesso all'A agevolazione) e per i successivi 4 periodi di imposta successivi, per complessivi 5 periodi di imposta e con possibilità di rinnovo ogni cinque anni.

Per accedere al regime agevolativo sarà quindi necessario esercitare una apposita opzione e, in taluni casi, instaurare una procedura di accordo preventivo (*ruling*) con l'Ufficio Tributario, ai sensi dell'articolo 7 (Interpello preventivo) che richiama il terzo comma dell'articolo 123 della Legge n. 166/2013 e successive modificazioni. Tale procedura di *ruling* è obbligatoria in caso di utilizzo diretto del bene immateriale e tale obbligo permane anche nel caso in cui i redditi agevolati scaturiscano da operazioni infragruppo.

4.1.L'Istanza per l'esercizio di Opzione di Accesso all'agevolazione (Art.6 cfr.) e suoi effetti

L'articolo 6, comma 1 del Decreto-Legge prevede quanto segue:

1. Le imprese possono accedere all'agevolazione prevista dall'articolo 5 del presente decreto-legge, sia in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali che in caso di utilizzo indiretto, a condizione che esercitino espressa opzione mediante apposita istanza.

L'accesso alla procedura di agevolazione sarà quindi subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte delle imprese.

Si specifica inoltre la natura facoltativa dell'Istanza disciplinata dal sopracitato articolo 6, la quale sarà poi irrevocabile e vincolante, in quanto produce effetti dal periodo d'imposta nel corso del quale essa è trasmessa all'Ufficio Tributario e per i successivi quattro. Tali effetti possono poi essere rinnovabili illimitatamente per i quinquenni successivi (comma 2, articolo 6 cfr.)

- 10 -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244

Palazzo Mercuri – Contrada del Collegio, 38
47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm – www.industria.sm
T +378 (0549) 88 52 72 F +378 (0549) 88 25 29



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

**SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

Con tale disposizione, si rileva che tale istanza ha l'obiettivo di individuare chiaramente le imprese che intendono avvalersi della procedura che consente l'accesso ai benefici previsti dal decreto-legge in oggetto, dato che sarà necessaria in entrambi i seguenti casi:

- a) utilizzo indiretto dei beni immateriali;
- b) utilizzo diretto dei beni immateriali.

L'opzione produrrà quindi l'effetto di censire le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e che potrebbero beneficiare del regime di vantaggio derivante dall'applicazione della disciplina in commento a far data dal 28 giugno 2018. Se a seguito dell'esercizio dell'opzione non dovesse poi risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell'agevolazione, il contribuente non avrà conseguenze. Si precisa che tale opzione non va necessariamente esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti dai soggetti beneficiari.

In allegato alla presente, si fornisce un modello di Istanza di Opzione, da presentare all'Ufficio Tributario, competente nel monitorare tale beneficio. Tale modello (Allegato A) viene così denominato:

"Istanza di Opzione per il regime di detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali"

Tale comunicazione può essere comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce.

Questo modello, semplificato, contiene prevalentemente informazioni di natura anagrafica, per dar modo a tutte le imprese di esercitare l'opzione, comprendendo anche quelle che, al momento dell'opzione, non sono ancora in grado di valutare se ricorrono le condizioni previste dalla norma – o anche solo la convenienza economica – per accedere al beneficio in esame.

Si precisa inoltre che tale istanza è documento differente rispetto all'Istanza di Interpello Preventivo disciplinata dal successivo articolo 7.

4.2.L'Interpello Preventivo (art.7 cfr.) come procedura di ruling

L'articolo 7, comma 1 del Decreto-Legge prevede quanto segue:

1. In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo delle imprese beneficia dell'esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto-legge a condizione che lo stesso contributo economico sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 123 della Legge n. 166/2013, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di interpello preventivo è obbligatoria ed ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva ed in



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

**SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

contraddittorio con l'Ufficio Tributario, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

La disposizione quindi prevede che, successivamente alla presentazione dell'istanza con la quale il soggetto esercita l'opzione di accesso alla procedura agevolativa (quella quindi indicata dall'articolo 6), per la determinazione del contributo economico agevolato si rende indispensabile presentare altresì istanza di interpello preventivo, nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali.

2. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato comma 3 dell'articolo 123 della Legge n. 166/2013, e successive modificazioni

La disposizione presente nel comma 2 dell'articolo 7 stabilisce che la procedura di ruling è requisito fondamentale anche nel caso in cui i redditi agevolati scaturiscano da operazioni infragruppo.

La previsione di un accordo preventivo per determinare in contraddittorio il reddito agevolabile permette di garantire la certezza del rapporto tributario che viene ad instaurarsi con l'impresa esercitante l'opzione oggetto della norma.

Tale accordo preventivo avrà pertanto come oggetto:

A. la preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili di cui all'articolo 4 del decreto-legge;

B. la preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui all'articolo 4 del decreto-legge, in ipotesi diverse da quelle di cui alla precedente lettera A), realizzati nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

C. la preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge, realizzate nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Nelle more della stipula dell'accordo preventivo, il contribuente è tenuto a determinare il reddito di impresa secondo le regole ordinarie. Tuttavia, al fine di garantire l'accesso al beneficio fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, si precisa che la quota di reddito agevolabile, relativa ai periodi d'imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sottoscrizione dell'accordo.



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

**SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

4.2.1.Modalità di presentazione e contenuto essenziale dell'istanza di accordo preventivo (Interpello Preventivo)

I contribuenti dovranno indirizzare all'Ufficio Tributario apposita istanza *in carta* libera, da inoltrare o a mezzo raccomandata A/R o direttamente *con consegna a mano*, nel qual caso l'Ufficio Tributario rilascerà *attestazione di avvenuta ricezione*.

Copia dell'istanza e della relativa documentazione di corredo dovranno essere consegnati all'Ufficio Tributario anche in formato elettronico.

L'istanza dovrà contenere i seguenti elementi:

- Denominazione dell'impresa, la sede legale (o domicilio fiscale se diverso dalla sede), il codice operatore economico e l'eventuale indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura c/o il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;
- L'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio di San Marino, per le imprese non residenti, le generalità e l'indirizzo sammarinese del rappresentante per i rapporti tributari che, salvo diversa ed espressa indicazione, sarà identificato quale domiciliatario nazionale per la procedura;
- L'indicazione dell'oggetto dell'accordo preventivo costituito alternativamente da:
 - a. Preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni di cui all'articolo 4 del decreto-legge. In questo caso, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l'istanza medesima, a mezzo raccomandata A/R o con consegna diretta all'Ufficio Tributario (il quale rilascerà attestazione di avvenuta ricezione) si dovrà corredare l'istanza con documenti atti a:
 - i. Individuare analiticamente i beni immateriali dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito di impresa agevolabile;
 - ii. Indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni immateriali di cui al precedente punto i., utilizzati congiuntamente, come un unico bene immateriale, ai fini dell'agevolazione nell'ambito della realizzazione di un prodotto o processo;
 - iii. Fornire la chiara descrizione dell'attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento e/o l'accrescimento del valore dei beni di cui al precedente punto i.;
 - iv. Illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, dei beni di cui ai punti precedenti i. e ii.;
 - b. Preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui all'articolo 4 del decreto -legge, in ipotesi diverse da quelle di cui alla precedente lettera a., realizzati nell'ambito di operazioni con società che direttamente o



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

c. Preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge, realizzate nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. In questo caso, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l'istanza medesima, a mezzo raccomandata A/R o con consegna diretta all'Ufficio Tributario (il quale rilascerà attestazione di avvenuta ricezione) si dovrà corredare l'istanza con documenti atti a:

i. Individuare analiticamente i beni immateriali dalla cui cessione deriva la produzione della plusvalenza da escludere dal reddito d'impresa;

ii. Indicare dettagliatamente il vincolo di complementarità, qualora esistente, tra i beni immateriali di cui al precedente punto i. ceduti e che hanno comportato la realizzazione della plusvalenza;

iii. Indicare le società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa con le quali dette operazioni sono effettuate;

iv. Illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo della plusvalenza, derivante dalla cessione dei beni di cui ai precedenti punti i. ed ii. e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati. In questo caso la plusvalenza, derivante dalla cessione dei beni, è determinata sulla base degli standard OCSE con particolare riferimento alle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento, di cui se ne anticipa un riferimento nella parte successiva della presente circolare in cui si affronta il calcolo dell'agevolazione;

- L'indicazione della tipologia del bene immateriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge, dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile e del vincolo di complementarità tra tali beni, se esistente. In questo caso si specifica che il contributo economico al reddito d'impresa del bene immateriale è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE con particolare riferimento alle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento, di cui se ne anticipa un riferimento nella parte successiva della presente circolare in cui si affronta il calcolo dell'agevolazione;

- L'indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta/e, di cui all'articolo 9 del decreto-legge ed il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento e/o l'accrescimento del valore dei beni di cui all'articolo 4 del decreto-legge;

- La firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza. Qualora l'istanza di accordo preventivo sia presentata da microimprese, piccole e medie imprese, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l'istanza medesima, a mezzo raccomandata A/R o con consegna diretta all'Ufficio

- 14 -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244

Palazzo Mercuri – Contrada del Collegio, 38
47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm – www.industria.sm
T +378 (0549) 88 52 72 F +378 (0549) 88 25 29



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

**SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

Tributario (il quale rilascerà attestazione di avvenuta ricezione) la documentazione di supporto/corredo dell'istanza deve contenere esclusivamente le informazioni di cui alle lettere a., b. e c. riferite al terzo punto del precedente elenco,

In tali casi non sarà quindi obbligatorio per l'impresa illustrare i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, dei beni di cui alle citate lettere a. e b. e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati.

I predetti metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa e della perdita, potranno essere definiti in contraddittorio con l'ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.

4.2.2. Rigetto dell'istanza di accordo preventivo (Interpello Preventivo)

Entro 60 giorni dal termine della procedura istruttoria, l'Ufficio Tributario farà pervenire al contribuente una risposta scritta e motivata di accoglimento o di rigetto dell'istanza.

4.2.3. Svolgimento della procedura

Al termine dell'attività istruttoria relativa al riscontro degli elementi essenziali di cui al paragrafo 4.2.1, l'Ufficio Tributario invita l'impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante e/o di un suo procuratore, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite, di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio, che potrà articolarsi in più incontri.

Nel corso del procedimento, i dipendenti dell'Ufficio Tributario possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori.

Di ogni attività svolta in contraddittorio si redige processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.

Il completamento dell'attività istruttoria può richiedere l'attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi Paesi. In tali casi la procedura istruttoria deve intendersi sospesa per un periodo di tempo pari a quello necessario per l'ottenimento delle informazioni richieste all'amministrazione fiscale del paese di cui è chiesta la collaborazione.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo in cui:

- a) Sono definiti i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni di cui all'articolo 4 del decreto-legge;
- b) Sono definiti i metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui all'articolo 4 del decreto-legge, in ipotesi diverse da quelle di cui alla precedente lettera a),



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E LAVORO

realizzati nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

c) Sono definiti i metodi e criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge, realizzate nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

L'accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti (l'Ufficio Tributario da un lato e l'impresa dall'altro lato) che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di accordo preventivo e per i quattro periodi di imposta successivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge.

L'eventuale mancato raggiungimento dell'accordo viene riportato nel verbale di cui sopra.

4.2.4. Verifica dell'accordo

La parte richiedente l'accordo preventivo:

a) predispone e mette a disposizione dell'Ufficio Tributario, dietro specifica richiesta, la documentazione e gli elementi informativi utili alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo oppure il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto o di diritto costituenti presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo;

b) consente ai funzionari dell'Ufficio Tributario, previo accordo su modalità e tempi, l'accesso presso la sede di svolgimento delle attività, allo scopo di prendere visione di documenti e in generale di apprendere elementi informativi utili.

4.2.5. Violazione totale o parziale dell'accordo

Qualora a seguito dell'esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate dall'Ufficio Tributario ai sensi del paragrafo precedente o quando sia stato accertato che i termini dell'accordo sottoscritto non sono stati rispettati, l'Ufficio Tributario, con atto motivato notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento A/R, ne dà comunicazione all'impresa invitandola a far pervenire, entro trenta giorni dalla data di notifica, eventuali memorie a difesa del proprio operato.

Qualora le memorie presentate dall'impresa siano considerate inidonee a smentire la denunciata violazione dell'accordo, ovvero, quando sia vanamente decorso il termine di trenta giorni assegnato all'impresa per la presentazione delle memorie stesse, l'accordo si considera risolto, anche solo parzialmente, a decorrere dalla data in cui risulta accertato il comportamento integrante violazione dell'accordo, ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, a decorrere dalla data di efficacia originaria dell'accordo medesimo.



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E LAVORO

4.2.6. Modifica dell'accordo

Qualora a seguito dell'esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate dall'Ufficio Tributario in sede di Verifica dell'Accordo, ai sensi del paragrafo 4.2.4. o quando sia accertato che sono mutate le condizioni di fatto o di diritto su cui l'accordo si basa, l'Ufficio Tributario invita l'impresa per la sottoscrizione della modifica dell'accordo. Nel caso in cui, a seguito della successiva fase di contraddittorio, non si pervenga ad una comune decisione sulla revisione dell'accordo, l'accordo stesso si intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta essere intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di notifica dell'invito di cui al precedente periodo.

Con istanza motivata da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A/R, ovvero direttamente all'Ufficio Tributario, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione, l'impresa può richiedere, durante il periodo di vigenza dell'accordo, la modificazione del medesimo, quando si verificano circostanze non previste né altrimenti prevedibili ovvero sostanziali mutamenti di quelle iniziali, parimenti non previsti né altrimenti prevedibili, suscettibili di incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte in sede di accordo.

A seguito dell'istanza presentata ai sensi dell'istanza motivata appena descritta l'Ufficio Tributario invita l'impresa per la sottoscrizione della modifica dell'accordo.

Nel caso in cui, a seguito della successiva fase di contraddittorio, non si pervenga ad una comune decisione sulla revisione dell'accordo, l'accordo stesso si intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta essere intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di ricezione della richiesta formulata dall'impresa.

Nella fase istruttoria finalizzata alla modifica dell'accordo, trovano applicazione le disposizioni già descritte:

- Nel corso del procedimento, i dipendenti dell'Ufficio Tributario possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori;
- Di ogni attività svolta in contraddittorio si redige processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante;
- Il completamento dell'attività istruttoria può richiedere l'attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi Paesi. In tali casi la procedura istruttoria deve intendersi sospesa per un periodo di tempo pari a quello necessario per l'ottenimento delle informazioni richieste all'amministrazione fiscale del paese di cui è chiesta la collaborazione.



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E LAVORO

4.2.7. Rinnovo dell'accordo

Almeno novanta giorni prima della scadenza dell'accordo preventivo, a pena di decadenza della facoltà di chiederne il rinnovo, con istanza, da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A/R ovvero direttamente all'Ufficio Tributario, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione, l'impresa può presentare istanza di rinnovo dei termini dell'accordo stesso all'Ufficio Tributario.

Almeno quindici giorni prima della scadenza dell'accordo medesimo, l'Ufficio Tributario comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A/R, il proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato.

Al fine di valutare l'opportunità di consentire il rinnovo dell'accordo, l'Ufficio Tributario può:

- a) procedere alla richiesta di documentazione, dati ed informazioni;
- b) invitare la parte istante a presentarsi a mezzo del suo legale rappresentante o di un suo procuratore allo scopo di ottenere documentazione, dati ed informazioni ovvero chiarimenti relativi agli stessi;
- c) procedere ad accessi ai fini e con le modalità e attività secondo le disposizioni già descritte:
 - Nel corso del procedimento, i dipendenti dell'Ufficio Tributario possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori;
 - Di ogni attività svolta in contraddittorio si redige processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante;
 - Il completamento dell'attività istruttoria può richiedere l'attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi Paesi. In tali casi la procedura istruttoria deve intendersi sospesa per un periodo di tempo pari a quello necessario per l'ottenimento delle informazioni richieste all'amministrazione fiscale del paese di cui è chiesta la collaborazione.

5. Calcolo dell'agevolazione (art. 8 cfr.)

Ai fini dell'individuazione del reddito agevolabile ascrivibile all'utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, occorre sempre distinguere tra:

- a) *uso diretto*: in tal caso è necessario determinare il contributo economico fornito da ciascun bene immateriale oggetto di agevolazione al reddito complessivo (o perdita) realizzato nell'ambito dell'attività di impresa. Con ciò si intende la quota di reddito (o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo (o nella perdita complessiva) derivante dall'attività di impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso;



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

b) *uso indiretto*: ciò si ha nel caso di concessione in uso dei beni immateriali, per cui il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.

L'articolo 8, al comma 1 cita:

1. La quota di reddito agevolabile di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto-legge è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene, secondo la sotto riportata formula:

$$(SQ / ST) * RT = RQ$$

Dove:

SQ: Spese qualificate sostenute per sviluppare il bene immateriale;

ST: Spese totali sostenute per sviluppare il bene immateriale;

RT: Reddito totale netto derivante dallo sfruttamento di detto bene immateriale;

RQ: Reddito qualificato che può godere dell'incentivo fiscale.

Pertanto:

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| SPESE QUALIFICATE sostenute per lo sviluppo dell'attivo relativo alla proprietà intellettuale (SQ) | + | UPLIFT (fino ad un massimo del 30%) | X | Reddito Complessivo relativo alla proprietà intellettuale (RT) | = | Reddito sottoposto al beneficio dell'Opzione (RQ) |
| SPESE COMPLESSIVE sostenute per lo sviluppo dell'attivo relativo alla proprietà intellettuale (ST) | | | | | | |

Di seguito si dettagliano le componenti di tale calcolo.

5.1. SPESE AMMESSE sostenute per lo sviluppo dell'attivo IP (articolo 8, commi 2 e 3 cfr.) e UPLIFT

Nel decreto-legge vengono definite Spese Qualificate, quelle sostenute dal contribuente e che devono essere direttamente riconducibili al bene immateriale i cui redditi beneficiano dell'agevolazione fiscale.

Nel calcolo del primo addendo del numeratore, secondo le linee guida dettate dall'OCSE, devono rientrare solamente quelle spese che riguardano attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolte, vale a dire anche stipendi o altre tipologie di costi diretti, oppure costi comuni e costi di spedizione, a condizione che riguardino l'effettivo perfezionamento delle invenzioni, delle tecnologie o miglioramento o sviluppo del loro utilizzo e che siano stati effettivamente sostenuti.



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

L'OCSE concede la possibilità di far rientrare in questa categoria di costi anche quelli sostenuti per attività di ricerca e sviluppo svolta da terzi indipendenti, che non fanno parte quindi dello stesso gruppo societario.

Si precisa che non rientrano tra le spese qualificate i costi di esternalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo a società che fanno parte del gruppo stesso.

Pertanto, secondo la normativa sammarinese di cui all'articolo 8 commi 2 e 3, si precisa quanto segue:

2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 del presente articolo (SQ) sono afferenti alle attività indicate all'articolo 9 del presente decreto-legge svolte:

a) direttamente dall'impresa;

b) mediante contratti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo stipulati dall'impresa, dallo Stato di San Marino o da Enti da quest'ultimo controllati, con Università, Enti, o imprese private indipendenti di altri Paesi, finalizzate alla produzione dei beni immateriali;

c) da società, anche start up ad alta tecnologia di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2014, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

3. L'importo di cui al comma 2 del presente articolo è incrementato:

a) dei costi, senza alcun ricarico, afferenti le attività indicate all'articolo 9 del presente decreto-legge eseguite a San Marino e derivanti da operazioni intercorse con società indicate nel comma 1 dell'articolo 3 della presente norma, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi e

b) dei costi afferenti alle attività indicate all'articolo 9 sostenuti dall'impresa nell'ambito di un accordo per la ripartizione dei costi, almeno fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 del presente articolo ai soggetti partecipanti all'accordo per la ripartizione dei costi.

Si tratta, in sostanza, di:

- Spese sostenute dal contribuente;
- Spese sostenute per mandati affidati a terzi indipendenti.

Gli accordi di ripartizione dei costi (c.d. *cost sharing agreements*) citati nel comma 3 alla lettera b) vengono conclusi tra le società di un medesimo gruppo quando una di esse svolge, nell'interesse anche delle altre, una determinata attività, come ad esempio lo sviluppo di un brevetto. In forza di tali accordi, è possibile riaddebitare parte dei costi sostenuti dalla prima alle altre e riequilibrare le posizioni reddituali; in caso contrario, vi sarebbe una società che sostiene tutti i costi e le altre, che beneficiano dell'attività svolta da questa, con tutti gli utili derivanti da questa attività.



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

L'OCSE consente di includere fra i costi qualificati le attività di ricerca e sviluppo esternalizzate ad enti indipendenti, come ad esempio università, ospedali, centri di ricerca e sviluppo o società senza scopo di lucro, ciò per allinearsi con le finalità antielusive del progetto BEPS.

Esistono principalmente 2 metodi di calcolo per individuare le Spese Qualificate (SQ) che verranno poi chiariti con un esempio:

- Approccio per singolo IP;
- Approccio per prodotto.

Prima di procedere con l'esempio, si ritiene opportuno introdurre anche il concetto di UPLIFT, una modifica dell'approccio *nexus* classico che tiene conto anche di spese di *outsourcing* dell'attività di ricerca e sviluppo ad imprese vicine e dei costi di acquisizione dei beni immateriali attraverso una maggiorazione, pari ad una percentuale delle Spese Qualificate che può essere al massimo del 30%.

A tal proposito, L'articolo 8 al comma 5 dispone che:

5. L'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato, tramite procedura denominata uplift, di un importo corrispondente alla differenza tra:

- a) l'importo dei costi di cui al comma 4;*
- b) l'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.*

Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell'ammontare dei costi di cui ai commi 2 e 3.

Per far valere la suindicata maggiorazione, il contribuente deve aver effettivamente sostenuto spese di pari importo, altrimenti il valore corrispondente all'uplift deve limitarsi all'ammontare di spesa sostenuta.

In quest'ultimo caso si ipotizzi che le Spese Qualificate siano pari a 150 Euro, mentre le Spese Non Qualificate siano di 30 Euro (20 per l'utilizzo di attività di ricerca e sviluppo di aziende che fanno parte del gruppo societario, 10 per i costi di acquisizione del bene immateriale). Il 30% di 150 è 45, pertanto il numeratore (SQ + Uplift) dovrebbe essere 195. La condizione di sostenere spese almeno pari all'importo del numeratore non viene tuttavia più soddisfatta visto che le spese complessive sono pari a 180 Euro (150 + 30). Pertanto l'Uplift ammesso sarà al massimo 30 Euro (quindi non i 45 desumibili dal calcolo della percentuale); di conseguenza la porzione di reddito che potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale si eleva al 100%, visto che il rapporto *nexus* sarà pari ad 1 (180:180).

Si ipotizzi ora di sviluppare un prodotto che presuppone lo sfruttamento di due beni immateriali (A e B) con i seguenti dati:



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

| IP (bene immateriale) | Spese Qualificate (come attività di R&S sostenute nel Paese di domicilio) | Spese Non Qualificate (come attività di R&S su mandato a società collegate estere) | Ricavi Complessivi |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A (costi complessivi: 500) | 50 | 450 | 2000 |
| B (costi complessivi: 500) | 500 | 0 | 200 |
| A+B (c. complessivi: 1000) | 550 | 450 | 2200 |

Calcolo e Uplift con l'Approccio per singolo IP:

- per il bene immateriale **A**, l'UPLIFT (il 30% di 50) è 15 ed è interamente sfruttabile (perché $50 + 15 \leq 50 + 450$)
- quindi il Numeratore sarà $50 + 15 = 65$ (Spese Qualificate + Uplift)
- il Denominatore, corrispondente ai costi complessivi (qualificate e non), sarà 500 (cioè $50 + 450$)
- il coefficiente da moltiplicare al ricavo complessivo sarà 0,13 (cioè $65:500$)
- pertanto il reddito che potrà accedere al beneficio fiscale sarà **260** (cioè $0,13 \times 2000$)
- per il bene immateriale **B**, l'UPLIFT (il 30% di 500) è 150 ma non è sfruttabile, nemmeno in parte (perché $500 + 150 > 500 + 0$)
- quindi il Numeratore sarà $500 + 0 = 500$ (Spese Qualificate + Uplift, quest'ultimo nullo perché non esiste margine al di fuori delle spese qualificate)
- il Denominatore, corrispondente ai costi complessivi (qualificate e non), sarà 500 (cioè $500 + 0$)
- il coefficiente da moltiplicare al ricavo complessivo sarà 1 (cioè $500:500$)
- pertanto il reddito che potrà accedere al beneficio fiscale sarà **200** (cioè 1×200)

Calcolo e Uplift con l'Approccio per Prodotto:

- per il prodotto che contiene lo sfruttamento dei beni immateriali **A+B**, l'UPLIFT (il 30% di 550) è 165 ed è interamente sfruttabile (perché $550 + 165 \leq 550 + 450$)
- quindi il Numeratore sarà $550 + 165 = 715$ (Spese Qualificate + Uplift)
- il Denominatore, corrispondente ai costi complessivi (qualificate e non), sarà 1000 (cioè $550 + 450$)
- il coefficiente da moltiplicare al ricavo complessivo sarà 0,715 (cioè $715:1000$)
- pertanto il reddito che potrà accedere al beneficio fiscale sarà **1573** (cioè $0,715 \times 2200$)

Dall'esempio sopra delineato è possibile enucleare due aspetti:

Handwritten signature: Sold. AF



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E LAVORO

➤ In base al tipo di approccio usato, il valore complessivo di reddito che può accedere al beneficio fiscale varia: infatti con il primo approccio, tale reddito agevolabile sarà 460 (260 + 200), mentre con il secondo approccio sarà 1573;

➤ Nonostante l'Uplift non sia sfruttabile, il rapporto sarà tanto più vicino ad 1 quanto più elevato sarà l'ammontare delle Spese Qualificate rispetto al totale dei costi complessivi.

Per poter beneficiare dell'approccio per prodotto, il contribuente ha l'obbligo di fornire all'Ufficio Tributario una documentazione dettagliata da cui si evince che effettivamente egli presenta un'attività relativa al bene immateriale molto complessa (situazione di complessità comprovata) che gli impedisce di agire diversamente.

5.2.SPESE COMPLESSIVE sostenute per lo sviluppo dell'attivo IP

L'articolo 8 al comma 4 cita:

4. I costi da indicare al denominatore (ST) del rapporto di cui al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati:

a) dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del bene afferente alle attività indicate all'articolo 9 e

b) del costo di acquisizione - in qualunque modo avvenuta - del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

Oltre alle SQ, nel denominatore si sommano quindi anche altre spese riguardanti:

- i costi di acquisizione del bene immateriale;
- attività di R&S di aziende facenti parte del gruppo, spese sostenute quindi per mandati di ricerca e sviluppo affidati a terzi non autonomi che perciò fanno parte del gruppo (investimenti infra muros).

Dato che il denominatore include certamente quanto è presente nel numeratore, ne consegue che il valore di tale rapporto sarà inferiore o uguale ad 1.

L'agevolazione da concedere ai redditi derivanti da beni immateriali sarà pari al 100% quindi nel caso in cui l'impresa:

- non abbia acquisito parti del bene immateriale da terzi (si rientra quindi nel caso dell'utilizzo diretto del bene immateriale, avendolo sviluppato internamente);
- non abbia esternalizzato a società terze del medesimo gruppo le attività di ricerca e sviluppo.

Ciò perché, in linea con le volontà dell'OCSE, si intende incentivare quelle attività di creazione di valore che l'impresa ha svolto internamente: difatti non possono essere fatte valere le spese di ricerca e sviluppo infruttuose dato che non generano redditi collegabili direttamente al bene immateriale stesso. Pertanto verranno agevolati maggiormente i redditi derivanti da beni

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Soll. A



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E LAVORO

immateriale per i quali l'impresa ha effettivamente investito tempo e risorse proprie (attività di ricerca e sviluppo *inhouse*) per lo sviluppo dello stesso, considerando solo marginalmente le attività date in *outsourcing* a terzi non indipendenti.

Dato che il *nexus approach* ha finalità che riguardano solamente il calcolo dello sgravio fiscale, si precisa che esso non è influenzato dalle norme contabili applicate dall'impresa; ne deriva che possono essere considerate nel calcolo anche quelle spese che non sono state contabilizzate interamente come costo in un periodo fiscale, purché effettivamente sostenute dall'impresa.

Dato che le spese di ricerca e sviluppo vengono sostenute prima che il bene immateriale inizi a generare dei redditi, tale calcolo deve essere eseguito di anno in anno, considerando le spese SQ ed ST sostenute dal contribuente durante l'intera vita utile del bene immateriale; ne consegue che negli anni in cui lo sviluppo viene portato avanti, il quoziente *nexus* (cioè SQ : ST) si modifica nel tempo stabilendo di volta in volta, in termini percentuali, quanto reddito deriva effettivamente da diritti immateriali, utile ai fini dello sgravio fiscale.

5.3. REDDITO COMPLESSIVO relativo alla proprietà intellettuale

Per fruire dell'agevolazione, in osservanza al principio OCSE c.d. *nexus approach*, occorre che:

- il soggetto che esercita l'opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali;
- il soggetto svolga attività di ricerca e sviluppo.

Quindi il beneficio della detassazione si applicherà sui redditi generati da tale sfruttamento di beni immateriali e che debbono derivare esclusivamente dai beni immateriali stessi.

Ciò consente di collegare il godimento dell'agevolazione all'effettivo svolgimento di un'attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione ed accrescimento del bene stesso. In altri termini deve esserci un "nesso" tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.

Su questo punto si precisa che, per quanto riguarda il *reddito complessivo* (art. 2, comma 1, lettera e cfr.) derivante da beni immateriali, il rapporto OCSE ha lasciato alle singole giurisdizioni la libertà di prevedere una definizione propria di reddito, definizione che deve però essere coerente con le regole del *transfer pricing*, in particolare tali redditi devono sottostare al principio di *proporzionalità*, secondo cui si evidenzia la necessità di impedire che il reddito che accede al beneficio sia sproporzionatamente alto in modo da permettere al contribuente di beneficiare di una riduzione totale delle proprie componenti positive di reddito, e al principio secondo cui *i redditi complessivi devono essere limitati ai redditi derivanti da proprietà intellettuali*.

Con la presente circolare si intende quindi specificare che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale i canoni di licenza (*royalties*), le plusvalenze (*capital gains*) derivanti dalla vendita del bene della proprietà intellettuale e altri redditi provenienti dalla vendita dello stesso, così come i redditi



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

derivanti dalla vendita di prodotti e dall'utilizzo dei processi, a condizione che questi siano direttamente correlati al bene della proprietà intellettuale (detti *Embedded IP income* o *royalty implicita*). Quest'ultima tipologia di redditi si riferisce quindi al valore di un componente di un bene che deriva da una proprietà intellettuale che risulti nell'attivo patrimoniale dell'impresa e che debba risultare esplicitamente separato dalle altre tipologie di reddito derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali.

Seguendo la coerenza dettata dalle regole sul *transfer pricing* si prenda, a titolo di esempio, l'ipotesi secondo cui un bene X viene venduto ad Euro 100. X include il componente Y che è stato brevettato dall'impresa che ha esercitato l'opzione. Il componente Y determina una quota sul prezzo di X, pari ad Euro 20. A beneficiare del regime introdotto dal Decreto Legge 123/2018 sarà quindi quest'ultima quota (Euro 20).

5.3.1.Valutazione dei beni immateriali secondo i metodi internazionali derivanti dal TRANSFER PRICING

Si precisa che il contributo economico deve essere determinato assumendo l'esistenza di un ramo d'azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, quindi, le componenti positive (componenti positive implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene immateriale.

Per la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero *potenzialmente realizzabili* qualora i beni immateriali fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d'impiego, da soggetti terzi indipendenti.

Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l'opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.

Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio redatto in base ai principi contabili di riferimento, tenendo comunque presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini fiscali IGR.

Seguendo i metodi previsti dall'OCSE per la determinazione dei prezzi di trasferimento, in questa sede si intende esclusivamente evidenziare quali possono essere i metodi principali e quali, tra questi, l'OCSE raccomanda, ritenendoli più opportuni, senza entrare nel merito di tali metodologie, essendo esse a carattere prevalentemente tecnico e su cui ci si può riferire, per un confronto tecnico, all'Ufficio Brevetti e Marchi.

Principalmente, secondo il transfer pricing, esistono 2 metodologie:

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

- metodi tradizionali basati sulla transazione, come il metodo CUP, il metodo Resale Minus del prezzo di rivendita e il metodo Cost Plus del costo maggiorato;

- metodi basati sull'utile delle transazioni, come il metodo Transactional Net Margin Method (TNMM) del margine netto della transazione e il metodo Profit Split di ripartizione dell'Utile.

Pur riconoscendo che l'utilizzo del metodo più appropriato dipende dalle circostanze (secondo le linee guida OCSE i fattori da considerare sono la valutazione dei vantaggi e degli svantaggi di ciascun metodo, la sua coerenza con la natura della transazione controllata, la disponibilità di informazioni affidabili e soprattutto la sussistenza dei c.d. elementi di comparabilità tra le transazioni controllate e le transazioni tra imprese indipendenti), l'OCSE raccomanda i primi (in particolare il metodo CUP) rispetto ai secondi, anche se questi ultimi (in particolare il Profit Split) sono ammessi soltanto se compatibili con l'articolo 9 del modello OCSE, inerente al principio della libera concorrenza.

Nel caso di utilizzo diretto può risultare più appropriato fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati contabili così come rilevati nella contabilità analitica o industriale, purché il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IGR. A tal fine si ricorda e si evidenzia che in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, i criteri e metodi di determinazione del contributo economico al reddito di impresa sono stabiliti mediante l'accordo preventivo ed in contraddittorio con l'Ufficio Tributario di cui al precedente paragrafo 4.2.

6. Operazioni Straordinarie (art. 11 cfr.)

L'articolo 11, comma 1 del Decreto-Legge prevede quanto segue:

1. *In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi, a condizione che quest'ultimo abbia soddisfatto tutte le condizioni previste dal presente decreto-legge per accedere ai benefici fiscali.*

Secondo la citata disposizione, si prevede dunque che, a seguito delle predette operazioni straordinarie il soggetto avente cause subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, sia con riguardo al computo degli anni di durata della medesima sia in relazione all'eredità dei costi rilevanti agli effetti del calcolo del rapporto di cui all'articolo 8.



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

7. Trattamento delle Perdite Fiscali generate durante l'esercizio dell'Opzione (art. 12 cfr.)

L'articolo 12 del Decreto-Legge prevede quanto segue:

1. Nel caso in cui, una volta esercitata l'opzione, l'impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale generi una perdita, la perdita concorrerà alla formazione del reddito d'impresa del periodo.

2. Tale perdita sarà, quindi, computata a riduzione del reddito qualificato pari all'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale, fino al suo completo esaurimento.

L'impresa, in previsione di aderire al regime agevolato e/o successivamente all'adesione, avrà l'onere di determinare il reddito prodotto dal bene immateriale.

Tale reddito, soprattutto nelle fasi iniziali della ricerca, potrebbe risultare negativo, ciò perché i beni immateriali derivanti da attività di ricerca e sviluppo si contraddistinguono appunto per una fase iniziale caratterizzata dalla stessa attività di Ricerca e Sviluppo, in cui l'impresa sostiene solamente i relativi costi e per una fase successiva, in cui i beni immateriali cominciano a produrre ricavi secondo un andamento legato al ciclo di vita dei relativi prodotti o servizi. Pertanto, lo sfruttamento economico dei beni immateriali potrà comportare, anche solo temporaneamente, che i costi eccedano i ricavi, generando in tal modo una perdita anziché un reddito.

Come previsto dal sopracitato articolo 12, nel caso in cui all'anno 1 l'impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, gli effetti positivi del regime di detassazione verranno rinviati agli esercizi in cui lo stesso bene immateriale oggetto dell'opzione sarà produttivo di reddito.

Il recupero delle perdite, generate in vigenza del regime introdotto dalla norma in oggetto, avverrà quindi attraverso un meccanismo di *recapture* nell'ambito dello stesso regime, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi.

Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento.

Ne consegue che, in tali casi, la concreta fruizione della tassazione agevolata, sotto forma di variazione in diminuzione, avrà luogo nel momento in cui il bene immateriale genererà redditi depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime introdotto con la norma in oggetto.

Di seguito si riporta un esempio in cui si ipotizza che, nei primi anni di sfruttamento economico del bene immateriale, i costi eccedano i relativi ricavi (*eccedenze negative*) e si ipotizza, per semplicità, che il rapporto tra costi qualificati e costi complessivi, di cui all'articolo 8 del decreto-legge, sia pari ad 1.

| Periodo | Eccedenza negativa | Reddito |
|---------|--------------------|---------|
| 1 | 200 | |
| 2 | | 500 |



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

| | |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Reddito - anno 2 | 500 |
| Eccedenza anno 1 da utilizzare | -200 |
| Reddito agevolabile | 300 |
| Detassazione del Reddito grazie al Regime opzionato | 300 |
| Variazione in diminuzione sul Reddito Imponibile in sede IGR | 300 |

Nel caso in cui si formino eccedenze per più periodi d'imposta, il loro ammontare dovrà essere totalmente utilizzato prima di poter beneficiare dell'agevolazione.

| Periodo | Eccedenza negativa | Reddito |
|---------|--------------------|---------|
| 1 | 100 | |
| 2 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 4 | 300 | |
| 5 | 200 | |
| 6 | | 400 |
| Totali | 1000 | 400 |

In sede di determinazione del beneficio relativo all'anno 6 occorrerà assorbire le perdite prodotte nelle annualità precedenti.

| | |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Reddito - anno 6 | 400 |
| Eccedenza pregressa da utilizzare | -400 |
| Reddito agevolabile | 0 |
| Detassazione del Reddito grazie al Regime opzionato | 0 |
| Variazione in diminuzione sul Reddito Imponibile in sede IGR | 0 |
| Eccedenza da rinviare | 600 |

Nel caso in cui si formi una nuova eccedenza negativa e successivamente si generi un reddito, occorrerà proseguire con la procedura di *recapture* delle perdite.



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

| Periodo | Eccedenza negativa | Reddito |
|---------|--------------------|---------|
| 1 | 100 | |
| 2 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 4 | 300 | |
| 5 | 200 | |
| 6 | | 400 |
| 7 | 300 | |
| 8 | | 1500 |
| Totali | 1.300 | 1.900 |

In sede di determinazione del reddito agevolabile dell'anno 8, si avrà il seguente calcolo.

| | |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Reddito - anno 8 | 1.500 |
| Eccedenza pregressa da utilizzare | -900 |
| Reddito agevolabile | 600 |
| Detassazione del Reddito grazie al Regime opzionato | 600 |
| Variazione in diminuzione sul Reddito Imponibile in sede IGR | 600 |
| Eccedenza da rinviare | 0 |

Se a partire dall'anno 9 non ci saranno nuove perdite, il reddito ritraibile dallo sfruttamento economico del bene immateriale sarà agevolabile.

Si ritiene opportuno chiarire inoltre che, nel caso in cui le modalità di determinazione dell'agevolazione portino ad un risultato negativo (perdita) derivante dell'eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d'impresa di periodo.

I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono, infatti, in modo ordinario alla determinazione del reddito d'impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell'agevolazione.



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

8. Precisazioni sulla clausola di salvaguardia (articolo 13 cfr.)

L'articolo 13 dispone, in caso di benefici già accordati:

1. *Non possono concedersi incentivi ovvero benefici fiscali per lo sfruttamento di beni immateriali diversi da quelli individuati dal presente decreto-legge né in misura maggiore dei limiti dallo stesso previsti. Ogni altra norma che preveda forme di incentivazione ovvero accesso a benefici aventi ad oggetto beni immateriali è valida ed efficace nei limiti di cui al presente decreto-legge. In ogni caso, non saranno più concessi incentivi fiscali per lo sfruttamento di beni immateriali che non siano conformi alle misure previste dal rapporto finale sull'Azione 5 BEPS ed alle norme del presente decreto-legge dopo il 30 giugno 2018.*

2. *Fino alla data del 30 giugno 2021 sono comunque fatte salve le disposizioni tributarie dell'ordinamento sammarinese che hanno previsto e disciplinato incentivi ovvero benefici aventi ad oggetto redditi derivanti o, comunque, correlati allo sfruttamento di beni immateriali ed accordati prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.*

3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle agevolazioni previste dalle seguenti norme:*

- articolo 73, Legge 16 dicembre 2013, n. 166;
- articolo 21, comma 3, Legge 27 giugno 2013, n. 71;
- articolo 14, Decreto Delegato 24 luglio 2014, n. 116.

Secondo l'Allegato A (*timelines for implementing the nexus approach*) del Rapporto *Harmful Tax Practices - 2017 Progress Report on Preferential Regimes*, pubblicato in data 16 ottobre 2017, è necessario precisare che, mentre tale clausola di salvaguardia rimane valida generalmente fino al 30 giugno 2021, nel caso di beni immateriali acquisiti tra la data di pubblicazione del Rapporto appena citato e l'entrata in vigore del regime introdotto dal decreto-legge in oggetto (30 giugno 2018), tale clausola non si applica.

Ciò con il fine di tutelare l'ordinamento tributario da eventuali arbitraggi posti in essere da parte di imprese le quali non trarrebbero benefici dal regime agevolativo previsto dal decreto e, mediante trasferimento infragruppo di beni immateriali, perseguano l'obiettivo di prolungare la durata del beneficio già esistente.

Pertanto tale clausola non si applica nel caso di beni immateriali acquistati da imprese collegate tra il 16 ottobre 2017 e il 30 giugno 2018.

AF
Soli



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

**SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

9. Considerazioni finali e richiami ai principi OCSE

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del regime introdotto dal Decreto - Legge 25 settembre 2018 n.123, si precisa che si intendono integralmente richiamati i principi OCSE presenti nell'Azione 5, *2015 Final Report - Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance*, citato all'inizio della presente circolare.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE E IL BILANCIO
(Simone Celli)

IL SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO
(Andrea Zafferani)

ALLEGATO A:

MODULO per l'ISTANZA DI OPZIONE per il

REGIME DI DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI

(articolo 6 del Decreto - Legge 25 settembre 2018 n. 123)

Spett.le

UFFICIO TRIBUTARIO

Via 28 Luglio, 196

47895 - Borgo Maggiore di San Marino

| SOGGETTO CHE ESERCITA L'OPZIONE | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Codice ISS e/o Codice Operatore Economico | |
| Cognome e Nome e/o Ragione Sociale | |
| Data e Luogo di nascita | |
| Contatti (e-mail e cellulare) | |
| Periodo d'imposta di partenza (specificare, se si tratta di rinnovo del quinquennio, sia il periodo di prima richiesta sia il numero di rinnovo) | |
| <p>Con la seguente Istanza, si dichiara di esercitare l'opzione, valida per il periodo di imposta _____ e per i successivi quattro, ai sensi del decreto - legge 25 settembre 2018 n.123, per la detassazione dei redditi derivanti da:</p> <p>a) Utilizzo indiretto dei beni immateriali, quali _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>b) Utilizzo diretto dei beni immateriali, quali _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | |
| RAPPRESENTANTE FIRMATARIO (persona fisica che sottoscrive la presente istanza di opzione) | |
| Codice ISS | |
| Cognome e Nome | |
| Data e Luogo di nascita | |
| COE dell'eventuale società rappresentante del soggetto che esercita l'opzione | |
| FIRMA | |